

Roma, 8 maggio 2020

**Circolare n. 163/2020****Oggetto: Notizie in breve.**

**Calamità naturali – Emergenza Covid-19 - Cassa in deroga** - L'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti e istruzioni per la presentazione delle domande di concessione della cassa in deroga da parte delle aziende plurilocalizzate (cioè con unità produttive site in 5 o più Regioni) ai sensi del decreto Cura Italia (DL n. 18/2020 convertito nella legge n. 27/2020) – Circolare INPS n. 58 del 7.5.2020.

**Calamità naturali – Emergenza Covid-19 - Sospensione di termini di varia natura** – L'Ispettorato del Lavoro ha riepilogato la portata applicativa delle diverse disposizioni che incidono sulla propria attività con particolare riferimento a quelle concernenti la sospensione dei termini di varia natura (tra cui procedimenti amministrativi e notifiche di verbali) – Nota INL n. 16 del 6.5.2020.

**Prezzo gasolio auto al 4 maggio 2020** (fonte Ministero Sviluppo Economico)  
*euro/litro*

Prezzo al netto delle imposte	Accisa	Iva	Prezzo al consumo	Variazione da settimana prec.	Variazione da inizio anno
0,421	0,617	0,228	1,267	- 0,02	- 0,222

Fabio Marrocco  
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [154/2020](#), [150/2020](#)  
e [104/2020](#)  
Allegati due  
Lc/lc*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali***  
***Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione***  
***Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali***

**Roma, 07/05/2020**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e*  
*territoriali delle Aree dei professionisti*  
*Al Coordinatore generale, ai coordinatori*  
*centrali e ai responsabili territoriali*  
*dell'Area medico legale*

**Circolare n. 58**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di*  
*Indirizzo*  
*di Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei*  
*Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato*  
*all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori*  
*di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale*  
*per l'accertamento e la riscossione*  
*dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*

**OGGETTO:** **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto interministeriale del 24 Marzo 2020. Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 8 dell'8 aprile 2020. Trattamento di cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome**

**SOMMARIO:** *Con la presente circolare si illustra la gestione delle misure a sostegno del*

*reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome in ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

INDICE:

*Premessa e quadro normativo*

*A) Cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate*

*B) Risorse finanziarie*

*C) Istruzioni operative e modalità di pagamento*

*D) Istruzioni contabili*

## **Premessa e quadro normativo**

Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono state introdotte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il provvedimento, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", è entrato in vigore il 17 marzo 2020.

In particolare, il Capo I del Titolo II del menzionato decreto all'articolo 22 prevede misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di cassa integrazione in deroga, estese a tutto il territorio nazionale.

Il successivo decreto interministeriale del 24 marzo 2020, relativo all'assegnazione delle risorse per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, all'articolo 2 ha previsto che, nel caso di crisi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro, site in 5 o più Regioni o Province autonome, c.d. Plurilocalizzate, il trattamento di cassa integrazione in deroga è riconosciuto con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni o Province autonome interessate, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020.

Con la circolare n. 8 del 4 aprile 2020 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito, in materia, ulteriori precisazioni ed istruzioni operative chiarendo, tra l'altro, che rientrano nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda.

In sede di conversione del decreto-legge n. 18/2020 sono stati inseriti, nell'articolo 22, specifici riferimenti al tema della tutela della CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate; in particolare, viene previsto che *"per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui al quarto e al quinto periodo del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del*

*medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero."*

Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono le seguenti istruzioni relativamente alla materia in trattazione.

## **A) Cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate**

Facendo seguito alla circolare n. 47 del 3 aprile 2020, che si richiama integralmente, si ricorda che, nel caso di datori di lavoro richiedenti la prestazione di cassa integrazione in deroga con unità produttive o punti vendita site in 5 o più Regioni o Province autonome, l'azienda invia la richiesta d'intervento al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (sulla base della domanda disponibile sul sito del Ministero stesso).

Le domande devono essere corredate dall'accordo sindacale, come previsto espressamente al comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, e dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerge la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto, ad esempio *full-time*, *part-time*) con il relativo importo, i dati relativi all'azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l'accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l'indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.

Il Ministero effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere previsto e lo trasmette all'INPS. Il provvedimento di concessione è emanato con il richiamato decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto del limite di spesa programmato che, per l'anno 2020, è al momento pari a 120 milioni di euro. Al fine di consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell'intervento e le ore complessivamente autorizzate. Si ricorda che il periodo di intervento è riferito alle unità produttive coinvolte nell'autorizzazione.

Riguardo ai limiti di spesa programmati, si considera, per l'anno 2020, come importo medio orario della prestazione di integrazione salariale in deroga per aziende plurilocalizzate il valore di 8,90 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.

A seguito dell'avvenuta emanazione del decreto ministeriale, l'azienda invia la domanda di integrazione salariale "modello IG\_15\_deroga" (cod. "SR100") all'INPS sulla piattaforma "CIGWEB" con il sistema del "ticket" indicando, tra gli altri dati, il numero del decreto di concessione ministeriale. Le domande dovranno essere trasmesse in relazione alle singole unità produttive censite dall'INPS, anche qualora il decreto abbia autorizzato unità operative. L'Istituto effettua l'istruttoria, emette l'autorizzazione inviandola all'azienda a mezzo PEC. Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all'Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello "SR41" semplificato, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento.

Si precisa che, anche nel caso di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate, non si applicano le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro, previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, né è dovuto il contributo addizionale, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo. Non opera altresì la riduzione in percentuale della misura della prestazione, di cui all'articolo 2, comma 66, della

legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Al trattamento in parola si applica, infine, la disposizione di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n. 148/2015.

## **B) Risorse finanziarie**

Con decreto interministeriale del 24 marzo 2020 è stato disposto che le concessioni in parola sono riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020.

## **C) Istruzioni operative e modalità di pagamento**

Una volta adottato il decreto di concessione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvederà a trasmetterlo all'Istituto e lo stesso sarà inserito, a cura della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, nella piattaforma "Sistema Unico" per la successiva emissione dell'autorizzazione da parte delle Strutture territoriali competenti; l'autorizzazione dovrà essere prontamente notificata all'azienda tramite PEC.

Si rende noto che i decreti ministeriali di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga saranno censiti dall'Istituto sulla piattaforma "Sistema Unico" con il codice intervento **"667"** e con il nuovo codice evento **"672"**.

Si fa altresì presente che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, il trattamento di CIG in deroga può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n. 148/2015.

Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello "SR 41" semplificato), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Si richiama l'attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Strutture territoriali, di procedere con sollecitudine all'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di lavoro.

Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all'Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del citato modello "SR41", al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.

## **D) Istruzioni contabili**

Per le istruzioni contabili si rimanda al messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020, con il quale sono state pubblicate le istruzioni contabili relative ai pagamenti delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 comprese quelle relative alle aziende plurilocalizzate.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele



Direzione centrale  
coordinamento giuridico

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Alla Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro

al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

e p.c.

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni  
industriali

all' INPS  
Direzione centrale entrate

all' INAIL  
Direzione centrale rapporto assicurativo

alla Provincia autonoma di Trento

alla Provincia autonoma di Bolzano

all' Assessorato del Lavoro Regione Sicilia

Oggetto: Legge n. 27/2020 di conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – G.U. n. 16/L del 29 aprile 2020 – coordinamento con il D.L. n. 23/2020.

Con nota prot. n. 2551 del 16 aprile u.s. sono state fornite le prime indicazioni in relazione agli articoli 36 e 37 del D.L. n. 23/2020 che hanno apportato modifiche agli artt. 83 e 103 del D.L. n. 18/2020.

Nella nota si è ritenuto utile anticipare anche il testo di conversione del D.L. n. 18/2020 approvato dal Senato in data 9 aprile u.s. con specifico riferimento ai commi 1-bis e 6-bis dell'articolo 103, al fine di consentire agli Uffici una migliore organizzazione delle attività. Tenuto conto che il decreto in questione è stato recentemente convertito dalla L. n. 27/2020, appare opportuno riepilogare la portata applicativa delle diverse disposizioni che incidono sulle attività di competenza dell'Ispettorato anche al fine di fornire indicazioni univoche a fronte di un quadro normativo più volte mutato nel corso delle ultime settimane.

\*\*\*

Come noto, l'art. 37 del D.L. n. 23/2020 ha previsto la **proroga al 15 maggio 2020** del termine già fissato dall'art. 103, commi 1 e 5, del D.L. n. 18/2020 alla data del 15 aprile 2020.

Sul punto si rinvia alle note prot. nn. 2201, 2211 e 2333 del 23, 24 e 30 marzo u.s. con le quali sono state fornite indicazioni sulla *"sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza"* così come disciplinata dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020 e sulla gestione dei procedimenti non differibili.

Nel ribadire la portata generale della norma e la sua applicabilità a tutti i procedimenti amministrativi latamente intesi con esclusione delle sole fattispecie elencate al comma 4 – ovvero *"pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati"* – sono quindi sospesi o differiti tutti i termini dei procedimenti amministrativi in carico all'INL dal **23 febbraio al 15 maggio 2020**. In allegato viene riportato un elenco **esemplificativo** dei procedimenti ad istanza di parte di competenza delle ITL i cui termini risultano essere sospesi.

Con particolare riferimento ai termini relativi ai procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, facendo seguito alle note INL prot. nn. 2117 del 10 marzo 2020 e 2211 del 24 marzo u.s., le convocazioni delle parti potranno essere gestite a decorrere dal prossimo **15 maggio** rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle istanze nonché le altre misure già indicate con la nota prot. n. 2117 del 10 marzo u.s.

Le norme sopra riportate, come anticipato, vanno altresì coordinate con le modifiche apportate in sede di conversione all'art. 103 del D.L. n. 18/2020. Nello specifico si segnala quanto segue:

- è stato inserito il comma 1-bis secondo cui il periodo di sospensione di cui al comma 1 (originariamente previsto dal 23 febbraio al 15 aprile e per effetto dell'art. 37 del D.L. n. 23/2020 prolungato **fino al 15 maggio**) trova applicazione, tra l'altro, anche:
  - a) per il pagamento in misura ridotta dei verbali. Ne consegue che risulta sicuramente sospeso il termine di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981. Inoltre, al fine di fornire una interpretazione quanto più adiacente alle finalità della disposizione, che prescindendo quindi dal dato letterale, si ritiene che il periodo di sospensione vada ad interessare anche il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati pertanto alla emanazione di una diffida. Ne consegue che il pagamento degli importi legati alle diffide regolarizzate è sospeso sino al **15 maggio** p.v.;
  - b) per lo svolgimento dell'attività difensiva in relazione a verbali o ordinanze ingiunzione. Pertanto risulta sospeso il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l'istanza di rateizzazione di cui agli articoli 18 e 26 della L. n. 689/1981, il termine per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004 nonché ex articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del T.U. n. 1124/1965 e art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004;
  - c) per la notificazione dei processi verbali (ad esempio di quelli in materia di autotrasporto ex art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell'art. 14 della L.



n. 689/1981 per i quali vale il termine di sospensione di cui al successivo comma 6-bis (v. infra);

- è stato inserito il comma 6-bis con il quale **è stata disposta espressamente la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981 dal 23 febbraio 2020 fino al prossimo 31 maggio 2020** relativamente ai provvedimenti in materia di lavoro e legislazione sociale. Per il medesimo periodo **sono altresì sospesi i termini di decadenza di cui all'art. 14 della citata legge in relazione esclusivamente ai verbali in materia di lavoro e legislazione sociale.**

Alla luce di quanto sopra non si dovrà procedere fino al 31 maggio alla notifica delle ordinanze ingiunzione. La medesima indicazione, d'intesa con la DC tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro, vale per i verbali di accertamento da notificare ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981 nonché fino al 15 maggio per la notifica dei verbali ex art. 201 del Codice della strada.

### **Disposizioni specifiche per la notifica verbali a mezzo posta dopo il 17 marzo**

Con riferimento ai verbali che alla data del 17 marzo risultano ancora da notificare ed in relazione ai quali vigono le istruzioni di cui sopra (ovvero provvedere alla notifica a decorrere dal 1° giugno 2020/16 maggio 2020), va inoltre considerata la modifica apportata in sede di conversione all'art. 108 con l'introduzione del comma 1-bis ai sensi del quale *“per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma di cui all'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza”*.

Tali modifiche hanno una notevole rilevanza atteso che:

- in caso di notifica con deposito dell'avviso in cassetta – **e quindi non a mani proprie** – la compiuta giacenza inizia a decorrere dal 30/04/2020 con possibilità di ritiro fino al 30/05/2020 e termine di avvenuta notifica al 10 maggio ovvero, nel caso di deposito successivo al 30 aprile, nel **decimo giorno successivo al deposito in cassetta**. Si ritiene che la disposizione sia applicabile nei confronti di tutti gli **avvisi depositati a partire dal 17 marzo**, indipendentemente dalla data del primo accesso dell'operatore postale per il primo tentativo di notifica e indipendentemente dalla data convenzionale indicata nell'avviso per il ritiro (posto che, comunque, la compiuta giacenza inizierà a decorrere dal 30 aprile);
- in base all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'art. 108, i termini di adempimento dei verbali dell'INL, notificati **esclusivamente a mezzo posta con deposito dell'avviso in cassetta**, risulterebbero in ogni caso sospesi fino al termine dello stato di emergenza fissato al prossimo **31 luglio 2020**.

Al riguardo appare utile fornire un sintetico riepilogo delle sospensioni dal pagamento dei verbali di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981 alla luce delle norme succedutesi nel tempo, evidenziando che in base alla nota INL prot. n. 2211/2020 si è data indicazione di non notificare i verbali in questione fino al 15 aprile 2020 e con la presente di non effettuare notifiche di tali verbali fino al prossimo 31 maggio 2020. Analogo riepilogo è riportato in relazione ai verbali notificati ai sensi dell'articolo 201 del Codice della strada

VERBALI EX ART. 14 L. N. 689/1981		
Notifica effettuata entro il 17 marzo 2020	Notifiche a mezzo posta e a mani proprie: sospeso fino al <b>15 maggio</b> il termine per il pagamento ex art. 16 L. n. 689/1981, in misura minima e tutti i termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi ed istanze di rateizzazione e audizione	Non si applica l'art. 108 del D.L. n. 18/2020 conv da L. n. 27/2020
Notifica effettuata dopo il 17 marzo 2020	Notifiche a mani proprie: sospeso fino al <b>15 maggio</b> il termine per il pagamento ex art. 16 L. n. 689/1981 e in misura minima e tutti i termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi ed istanze di rateizzazione e audizione	Notifiche a mezzo posta: sospeso fino al <b>31 luglio</b> il termine per il pagamento ex art. 16 L. n. 689/1981 e in misura minima e tutti i termini per la presentazione dei ricorsi ai sensi dell'art. 108, comma 1-bis, del D.L. n. 18/2020 conv. dalla L. n. 27/2020
VERBALI EX ART. 201 CDS		
Notifica effettuata entro il 17 marzo 2020	Notifiche a mezzo posta e a mani proprie: sospeso <b>fino al 15 maggio</b> il termine per i pagamenti in misura ridotta ex art. 103, comma 1-bis, D.L. n. 18/2020 conv. da L. n. 27/2020 e art. 37 del D.L. n. 23/2020	Non si applica l'art. 108 del D.L. n. 18/2020 conv da L. n. 27/2020
Notifica effettuata dopo il 17 marzo 2020	Notifiche a mani proprie: sospeso <b>fino al 15 maggio</b> il termine per il pagamento in misura ridotta ex art. 103, comma 1-bis, D.L. n. 18/2020 conv. da L. n. 27/2020 e art. 37 del D.L. n. 23/2020. Il pagamento nella misura ridotta di un ulteriore 30% secondo le modalità di cui all'art. 108, comma 2, è possibile solo entro il 31 maggio	Notifiche a mezzo posta: sospeso fino al <b>31 luglio</b> il termine per il pagamento in misura ridotta ex art. 103, comma 1-bis, D.L. n. 18/2020 conv. da L. n. 27/2020 e art. 37 del D.L. n. 23/2020. Il pagamento nella misura ridotta di un ulteriore 30% secondo le modalità di cui all'art. 108, comma 2, è possibile solo entro il 31 maggio

Si richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che i termini di adempimento posti a carico dei soggetti cui siano stati notificati verbali di competenza dell'INL prima del 17 marzo u.s. (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020), diversi da quelli previsti dal comma 1-bis del novellato art. 103 non risultano ulteriormente sospesi rispetto al termine del 31 marzo stabilito ex art. 10, comma 4, del D.L. n. 9/2020. Pertanto così come chiarito con la nota prot. n. 2179 dell'11 marzo u.s., i termini in questione **hanno ripreso a decorrere dallo scorso 1° aprile** (ad esempio il termine per il pagamento della sanzione di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 758/1994 a seguito di una verifica adempimento già effettuata).

Per completezza, si segnalano, infine, due interventi inerenti la materia previdenziale:

- la modifica del comma 2 dell'art. 103 per effetto della quale i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. Per l'effetto è stata prorogata al 29 ottobre 2020 la validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo;

- la modifica alla rubrica dell'articolo 37, per effetto della quale i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi **dal 23 febbraio 2020 sino al 30 giugno 2020**.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Dott. Danilo PAPA

IF/EB-GDN-DS